



CONSIGLIO REGIONALE



***Regolamento per il funzionamento
del Comitato Unico Di Garanzia
per le Pari Opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni***

**(costituito con Determinazione Direttoriale della
Direzione Attività Amministrativa n. 02/AA del 12.01.2012)**

Sommario

- Art. 1 Finalità del Comitato Unico di Garanzia**
- Art. 2 Oggetto del Regolamento**
- Art. 3 Composizione e sede**
- Art. 4 Durata in carica**
- Art. 5 Dimissioni delle/dei componenti**
- Art. 6 Surroga delle/dei componenti**
- Art. 7 Elezioni della/del Presidente, della/del Vice Presidente e della/del Segretario**
- Art. 8 Compiti della/del Presidente**
- Art. 9 Compiti della/del Vice Presidente**
- Art. 10 Compiti delle/dei componenti**
- Art. 11 Compiti della/del Segretaria/o**
- Art. 12 Funzionamento del CUG**
- Art. 13 Organismi di supporto**
- Art. 14 Compiti del CUG**
- Art. 15 Relazione annuale**
- Art. 16 Trasparenza e attività di comunicazione**
- Art. 17 Collaborazioni con altri organi o soggetti interni ed esterni**
- Art. 18 Risorse e strumenti**
- Art. 19 Obbligo di riservatezza**
- Art. 20 Validità e modifiche del Regolamento**
- Art. 21 Norme di rinvio**

Art. 1

Finalità del Comitato Unico di Garanzia

1. Il Comitato Unico di Garanzia del Consiglio regionale d'Abruzzo (di seguito CUG) garantisce le pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione, alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.
2. Il CUG collabora con L'Amministrazione affinché la stessa garantisca un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo contrastando ed eliminando ogni forma di violenza morale o psichica all'interno dell'Ente e persegua ogni altra finalità prevista dall'art. 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle: Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183).

Art. 2

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i profili organizzativi e l'attività del CUG per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.119 del 22/6/2011, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dall'art. 21 della L. 4 novembre 2010 n. 183) e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011).
2. Il CUG è organismo unico ed esplica la propria attività nei confronti di tutto il personale del Consiglio regionale d'Abruzzo.

Art. 3
Composizione e sede

1. Il CUG ha composizione paritetica ed è formato secondo le modalità richiamate dall'art. 1 del Disciplinare approvato con la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 119/2011.
2. Per le/i componenti del CUG non è prevista alcun compenso. L'attività delle/dei componenti del CUG è considerata a tutti gli effetti attività di servizio.
3. Il CUG ha sede a l'Aquila presso il Consiglio regionale d'Abruzzo ed esercita le sue funzioni in piena autonomia gestionale garantita dall'Amministrazione ed in raccordo con la stessa.

Art. 4
Durata in carica

1. Il CUG ha durata quadriennale e le/i sue/suoi Componenti continuano a svolgere le funzioni fino all'insediamento del nuovo organismo.
2. Gli incarichi alle/ai componenti del CUG possono essere rinnovati una sola volta.

Art. 5
Dimissioni delle/dei componenti

1. Le dimissioni di una/uno delle/dei componenti devono essere presentate per iscritto al Presidente del CUG e, contestualmente, all'Organo che ha provveduto alla sua nomina.
2. Il CUG prende atto delle dimissioni, presentate da una/uno delle/dei suoi membri, nella prima seduta utile.

Art. 6
Surroga delle/dei componenti

1. La/Il componente che si dimette o decade è sostituita/o dall'Organo che la/lo aveva designata/o, entro 30 giorni dalla presa d'atto delle dimissioni o dalla dichiarazione di decadenza, garantendo la composizione del CUG secondo le indicazioni di cui all' art. 3.
2. Nelle more della designazione della/del nuova/o componente, di cui al comma 1, le funzioni di componente effettiva/o sono svolte dalla/dal rispettiva/o supplente.

Art. 7
**Elezioni della/del Presidente, della/del Vice Presidente
e della/del Segretario**

1. La/il Presidente e la/il Vice Presidente sono eletti dalle/dai componenti effettivi tra le/i componenti effettivi appartenenti ai ruoli del Consiglio regionale, assicurando la parità di genere e la rappresentanza delle/dei componenti designati dall'Amministrazione e dalle OO.SS.
2. La/Il Segretaria/o è eletta/o dalle/dai componenti effettivi tra le/i componenti effettivi appartenenti ai ruoli del Consiglio regionale.
3. La/il Presidente, la/il Vice Presidente e la/il Segretaria/o sono eletti con voto segreto e con votazioni distinte.

Art.8
Compiti della/del Presidente

1. La/Il Presidente rappresenta il CUG sia all'interno del Consiglio regionale sia all'esterno, con particolare riguardo agli organismi nazionali competenti nelle materie di lavoro del CUG, e ne coordina l'attività.
2. La/Il Presidente:
 - a) convoca le sedute del CUG;
 - b) predispone l'ordine del giorno delle sedute;
 - c) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte;
 - d) cura la relazione, di cui all'art.15;

- e) cura i rapporti fra il CUG, l'Amministrazione del Consiglio regionale, la Consigliera Regionale di Parità e la Commissione regionale per le pari opportunità;
- f) comunica al Direttore dell'Attività Amministrativa, su conforme decisione del CUG, la decadenza dall'incarico delle/dei componenti a seguito di assenza ingiustificata effettuata per tre volte consecutive.

3. La/Il Presidente comunica, in forma scritta, le dim

Art. 9

Compiti della/del Vice Presidente

1. La/Il Vice Presidente collabora con la/il Presidente, la/lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento svolgendo altresì funzioni che la /il Presidente ritenga di attribuirle/gli.
2. In caso di assenza della/del Presidente e della/del Vice Presidente presiede la seduta una/un componente del CUG appositamente delegata/o dalla/dal Presidente.
3. La/Il Vice Presidente comunica, in forma scritta, le dimissioni dal proprio incarico al CUG.

Art.10

Compiti delle/dei componenti

1. Le/I componenti del CUG svolgono tutte le funzioni allo stesso attribuite dagli atti richiamati all'art. 2, nonché quelle disciplinate dal presente regolamento, ivi compresa la partecipazione ai gruppi di lavoro eventualmente costituiti.

Art. 11
Compiti della/del Segretaria/o

1. La/il Segretaria/o:
 - a) cura l'invio, tramite la posta elettronica, delle convocazioni e del materiale relativo agli argomenti delle riunioni e coadiuva la/il Presidente nell'esecuzione dei suoi compiti;
 - b) tiene l'archivio del CUG (verbali delle sedute, corrispondenza interna, etc.);
 - c) redige il verbale delle sedute.
2. In caso di assenza della/del Segretaria/o il verbale è redatto, a rotazione, da una/o delle/dei componenti effettivi del CUG.
3. La/il Segretaria/o comunica in forma scritta le dimissioni dal proprio incarico al CUG.

Art. 12
Funzionamento del CUG

1. La/Il Presidente convoca il CUG in via ordinaria, una volta a trimestre. La convocazione, con l'indicazione dell'O.d.G., è inviata per via telematica ai componenti effettivi ed ai componenti supplenti del CUG sette giorni prima della data della riunione.
2. La/Il Presidente convoca, con le stesse modalità il CUG su richiesta formulata per iscritto da almeno tre componenti effettive/i e, ove sussistano particolari motivi di urgenza e necessità, con avviso inviato almeno 48 ore prima dall'ora fissata per la riunione.
3. Le/i componenti del CUG comunicano alla/al Segretaria/o, tre giorni prima della data della riunione, eventuali impedimenti alla partecipazione.
4. Le sedute sono legittimamente costituite con la presenza della metà più uno delle/dei componenti del CUG. Ciascuna/o delle/dei presenti può chiedere la verifica del numero legale. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dalle/dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto della/del Presidente. I pareri consultivi sono espressi con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 delle/dei componenti del CUG. Ciascun componente può chiedere, nel corso della seduta, che

siano messe a verbale le proprie dichiarazioni come pure il motivato dissenso rispetto alle deliberazioni adottate. Il verbale, sottoscritto dalla/dal Presidente e dalla/dal Segretario/o, o da chi ne ha fatto le veci, è approvato nel corso della successiva riunione.

5. Le decisioni ed i pareri del CUG, compatibilmente con quanto previsto dalle vigenti norme sulla riservatezza e sulla tutela dei dati personali, sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 13 **Organismi di supporto**

1. Il CUG per lo svolgimento della sua attività può operare in commissioni o gruppi di lavoro.
2. La/il Presidente, sentito il CUG, può designare tra le/i componenti una/un responsabile per singoli settori o competenze dello stesso. La/Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato ed a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al CUG e formula proposte di deliberazione.
3. Il CUG può istituire al proprio interno uno "Sportello di ascolto". Lo Sportello riceve le istanze del personale in servizio presso il Consiglio regionale concernenti, in particolare, episodi di mobbing, bossing, molestie sessuali e fornisce informazioni ai dipendenti su tali fenomeni, riferendo al CUG l'effettiva consistenza dei fenomeni segnalati.
4. La/il Presidente, anche su proposta di singole/i componenti, può istituire all'interno del CUG gruppi di lavoro per approfondire specifiche tematiche e può, altresì, delegare una/un componente a rappresentarla/o in attività istituzionali, quali ad esempio la partecipazione a convegni, seminari o altri impegni all'interno o all'esterno dell'Amministrazione.
5. Il CUG può deliberare la partecipazione alle sedute, su richiesta della/del Presidente o delle/dei Componenti, di soggetti esterni senza diritto di voto.

Art. 14
Compiti del CUG

1. Il CUG esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del d.lgs.165/2001 e della Direttiva emanata il 4 marzo 2011 dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità.
2. Il CUG esercita compiti e funzioni propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze allo stesso demandate, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) compiti e funzioni propositive, formulando proposte e segnalazioni su:
 - 1) predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
 - 2) promozione o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
 - 3) temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
 - 4) iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità della persona nonché azioni positive al riguardo;
 - 5) analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere);
 - 6) diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici su problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità e con la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini del Consiglio regionale;
 - 7) azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
 - 8) azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazione o violenze sessuali, morali o psicologiche;
 - b) compiti e funzioni consultive, formulando pareri non vincolanti su:
 - 1) progetti di riorganizzazione dell'Amministrazione;
 - 2) piani di formazione del personale;

- 3) orario di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
 - 4) criteri di valutazione del personale;
 - 5) contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze;
- c) compiti e funzioni di verifica che si esplicano su:
- 1) risultati delle azioni positive adottate, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
 - 2) esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio organizzativo;
 - 3) esiti delle azioni di contrasto alle violenze sessuali, morali e psicologiche nei luoghi di lavoro;
 - 4) assenza di ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'appartenenza politica o sindacale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione, alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.
4. Il CUG, inoltre:
- a) promuove indagini conoscitive, ricerche ed analisi necessarie ad individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra le lavoratrici e i lavoratori del Consiglio Regionale;
 - b) pubblica periodicamente il lavoro svolto e i risultati emersi dal medesimo, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza;
 - c) assolve ad ogni altra incombenza ad esso attribuita da leggi o normative derivanti da accordi sindacali.
5. L'Amministrazione fornisce al CUG tutti i dati e le informazioni necessarie per garantirne l'operatività.

Art.15 **Relazione annuale**

1. Il CUG redige, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulla situazione del personale nell'Amministrazione riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di

contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro (mobbing, stalking, bossing, etc.).

2. La relazione riporta l'attività svolta dal CUG e i risultati delle iniziative assunte.
3. La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti :
 - a) dalla Direzione Attività Amministrativa del Consiglio ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti Della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante “Misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni Pubbliche”;
 - b) dal Servizio di prevenzione e sicurezza del Consiglio, dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e dal Medico del Lavoro competente.
4. La relazione è trasmessa, a cura della/del Presidente del CUG, all'Ufficio di Presidenza, ai Direttori delle Direzioni del Consiglio e ai Dirigenti delle Strutture Autonome.
5. Il CUG rende note ai lavoratori le attività svolte e i risultati ottenuti, con le modalità stabilite dall'art.5, comma 3, del Disciplinare approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 119/2011 e con altre modalità di volta in volta ritenute opportune.

Art. 16

Trasparenza e attività di comunicazione

1. Le attività svolte, le conoscenze e le esperienze ed ogni altro elemento informativo, statistico sui temi di competenza del CUG, sono portati a conoscenza del personale e di ogni altro soggetto interessato mediante la pubblicazione nell'area dedicata del sito istituzionale del Consiglio.
2. Nella stessa area sono parimenti pubblicate notizie inerenti la composizione del CUG, il rinnovo, la decadenza, la cessazione della/del Presidente, della/del Vice Presidente, della/del Segretario e delle/dei Componenti.
3. La posta indirizzata al CUG è recapitata direttamente alla/al Presidente del CUG o, in sua assenza, alla/al Vice Presidente.
4. Il personale dipendente può contattare anche informalmente ciascun membro effettivo del CUG.

Art. 17

Collaborazioni con altri organi o soggetti interni ed esterni

1. 1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il CUG può:
 - a) promuovere indagini, studi, seminari anche in collaborazione con altri Enti, Istituti e Comitati aventi analoghe finalità;
 - b) promuovere incontri con gruppi, singoli dipendenti, amministratori o altri soggetti.
2. Il CUG:
 - a) opera in stretto raccordo con la Direzione Attività Amministrativa ed intrattiene rapporti diretti con gli Uffici dell'Amministrazione;
 - b) ha facoltà di accesso a tutte le informazioni ed ai documenti riguardanti il personale dell'Amministrazione nel rispetto del segreto di ufficio e delle norme vigenti a tutela della riservatezza degli interessati e, qualora ne ricorrano le condizioni, chiede all'Amministrazione tutti i dati e le informazioni necessarie per garantire la propria operatività.
3. Il CUG si esprime su richiesta formulata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare allegato come parte integrante alla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 119 del 22/06/2011 e su richiesta dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) nel termine di 15 giorni dalla richiesta.
4. Il CUG collabora con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e con il Medico del Lavoro competente.
5. Il CUG promuove e cura i rapporti, anche attraverso forme continuative di collaborazione e coordinamento, con ogni altro Ente o Organismo che possa concorrere alla realizzazione delle sue finalità istituzionali.
6. Nell'ambito delle proprie competenze, il CUG formula proposte che sono trasmesse ai soggetti abilitati alla contrattazione integrativa ed alle Organizzazioni Sindacali.

Art.18
Risorse e strumenti

1. L'Amministrazione mette a disposizione del CUG locali idonei per le proprie riunioni, le risorse umane, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi vigenti, e quelle strumentali necessarie al proprio funzionamento.

Art. 19
Obbligo di riservatezza

1. Le informazioni e i documenti assunti dal CUG devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.
2. Per la trattazione di alcuni argomenti di particolare delicatezza il CUG si riserva di secretare l'intero iter dalla ricezione delle istanze sino alla chiusura del procedimento.

Art. 20
Validità e modifiche del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato con la maggioranza dei due terzi dei componenti effettivi del CUG ed entra in vigore dalla data di approvazione.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale d'Abruzzo.
3. Le proposte di modifica del regolamento possono essere presentate su richiesta di almeno la metà dei componenti effettivi e sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti effettivi del CUG.
4. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza di cui ai commi 1 e 3 per tre votazioni consecutive, il Regolamento e le relative modifiche sono approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti effettivi.

Art. 21
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento all'articolo 57, comma 3, del d.lgs. 165/2001, alla Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti Della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante "Misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni Pubbliche" e al Disciplinare allegato come parte integrante alla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 119 del 22/06/2011.